

(N. 1442)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori BITOSSÌ, BIBOLOTTI, BERLINGUER e PALUMBO Giuseppina

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 1950

Assegno di Natale ai colpiti da affezione tubercolare
non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

ONOREVOLI SENATORI. — I cittadini che non sono soggetti all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, qualora si ricoverano in sanatorio a carico dei Consorzi antitubercolari perchè affetti da una forma attiva di tubercolosi, non godono di alcuna prestazione economica. Solo all'atto della loro dimissione dalla casa di cura per guarigione clinica, per stabilizzazione o per proseguire la cura ambulatoriamente, essi hanno diritto al sussidio post-sanatoriale. Tale sussidio viene erogato per nove mesi nella misura di lire 500, lire 400, lire 300 rispettivamente per ogni gruppo di tre mesi, nel caso di dimessi da luoghi di cura che siano capi-famiglia. Viene erogato invece nella misura fissa di lire 300 per sei mesi nel caso di dimessi non capi-famiglia.

Tali prestazioni economiche appaiono assolutamente inadeguate se si tiene conto delle finalità cliniche per le quali vengono erogate, che sono quelle del consolidamento dei risultati della cura in funzione di un progressivo rientro del malato nella vita ed, eventualmente, nell'attività lavorativa. Si tenga conto

inoltre che il dimesso è rimasto fino al momento della dimissione privo di qualsiasi aiuto economico per sostenere la propria famiglia, nella quale spesso egli rappresenta l'unica fonte di guadagno. Egli perciò deve con il sussidio post-sanatoriale non solo provvedere al proprio sostentamento ma anche a quello dei suoi familiari.

Nel quadro di questa situazione che rivela con chiarezza quanto sia inadeguata l'assistenza che la collettività riserva a questi cittadini, si è ritenuto opportuno presentare il presente disegno di legge per la concessione di un assegno di Natale ai colpiti da infezione tubercolare che abbiano in corso di godimento il diritto al sussidio post-sanatoriale. Si intende in tal modo erogare un piccolo contributo ai dimessi dal sanatorio nel momento più rigido dell'inverno e nell'occasione di feste nelle quali i malati di tubercolosi, nelle privazioni materiali e morali, più vivamente sentono il peso della propria infermità.

La proposta trova un autorevole precedente nella legge 24 dicembre 1949, n. 952, con la

quale è stato concesso un assegno speciale ai lavoratori disoccupati nella ricorrenza natalizia. Tale legge prevede che l'assegno natalizio sia corrisposto non solo a coloro che beneficino di indennità di disoccupazione ordinaria, e che sono quindi in possesso dei requisiti assicurativi richiesti dalle disposizioni sulle assicurazioni sociali obbligatorie, ma anche a favore di coloro che beneficino del sussidio straordinario, e che quindi sono privi di detti requisiti. Non può essere disconosciuta l'analogia tra i due provvedimenti, dato che si tratta, anche nella grande maggioranza dei casi previsti dal presente disegno di legge, di cittadini privati del normale cespite di guadagno e non sottoposti all'assicurazione obbligatoria.

Il provvedimento proposto figura a carico dell'apposito capitolo di bilancio intestato alla « Assistenza post-sanatoriale agli infermi tubercolotici dimessi dagli istituti di ricovero per guarigione clinica e per stabilizzazione », che

ammonta a lire 1.200.000.000. L'onere del presente provvedimento è trascurabile e si può stabilire nel modo seguente. Al 31 dicembre 1949 erano beneficiari del sussidio post-sanatoriale a carico dei Consorzi 11.000 dimessi circa. Dalle statistiche dell'assicurazione contro la tubercolosi, risulta che solo il 30 per cento degli assistiti lo sono come familiari di assicurato, mentre il rimanente 70 per cento sono assistiti in forza di una assicurazione propria; si può ritenere che tale rapporto non muti sensibilmente qualora non si considerino i dimessi capi-famiglia e non capi-famiglia. Calcolati quindi i primi in 8.000 e i secondi in 3.000 circa, e considerato che i primi hanno diritto all'assegno di Natale nella misura di lire 2.400 (lire 400 per sei giornate) e i secondi nella misura di lire 1.800 (lire 300 per sei giornate), l'onere che ne deriva ammonta rispettivamente a lire 19.500.000 e a lire 5.500.000. L'onere totale del presente disegno di legge è di circa lire 25.000.000.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Agli infermi tubercolotici dimessi dagli istituti di ricovero non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, che si trovino in godimento del diritto o sussidio post-sanatoriale in base al decreto legislativo 29 aprile 1947, n. 318, e successive modificazioni, anche per una sola giornata nel periodo compreso fra il 18 ed il 24 dicembre, è corrisposto, oltre alla ordinaria indennità relativa al periodo predetto, uno speciale assegno di Natale.

Art. 2.

L'assegno di cui sopra è di ammontare pari a sei giorni del sussidio post-sanatoriale.

Nel caso di infermi capi-famiglia l'assegno di Natale è calcolato sulla base della misura media giornaliera di lire 400.

Art. 3.

Le prestazioni di cui alla presente legge sono da corrispondersi a decorrere dal 1950.

Art. 4.

Gli oneri derivanti dalla concessione dell'assegno di Natale di cui agli articoli precedenti sono a carico del capitolo di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Servizi dipendenti, intestato a « Assistenza post-sanatoriale agli infermi tubercolotici dimessi dagli istituti di ricovero per guarigione clinica e per stabilizzazione ».